



REFERENDUM SULLA PROCREAZIONE ASSISTITA - IX

Il diritto alla vita e il diritto all'assistenza sanitaria: significati e limiti di V. Bellever Capella - VII XI Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita - 21-22 febbraio 2005

Su questo argomento sono sorti dubbi di interpretazione: la Convenzione permette la creazione di embrioni per fini puramente terapeutici? Un'interpretazione letterale e restrittiva del divieto porterebbe ad una risposta affermativa, sebbene si possa anche concludere che la Convenzione ammetta la creazione di embrioni a scopi industriali o ad altri scopi, ma non per la ricerca. Dalla prospettiva teleologica, tuttavia, sembrerebbe strano che la Convenzione permetta la creazione di embrioni per un uso terapeutico quando essa stessa proibisce espressamente la loro creazione per esperimenti che potrebbero portare a terapie basate sulle cellule embrionali. Questo argomento, a sua volta, può essere contestato asserendo che la Convenzione permetta la ricerca su embrioni che non siano stati usati, o che non lo saranno, in programmi di riproduzione assistita. Da questo punto di vista, la Convenzione stabilisce diversi gradi di tutela, vietando la creazione di embrioni a fini di ricerca (gli studi possono essere condotti solo su embrioni "sopranumerari"), ma non se le cellule embrionali possono essere usate direttamente in procedimenti terapeutici.

Il fatto che la Convenzione stessa riconosca che la vita umana inizia con il concepimento e da questo momento meriti tutela, sembrerebbe escludere la creazione e la distruzione di embrioni anche per scopi direttamente terapeutici, dato che ciò rappresenterebbe una strumentalizzazione degli embrioni umani e una carenza di protezione richiesta invece dall'articolo 18 della Convenzione.

Sebbene L'Unione Europea sia nata inizialmente come organismo sopranazionale a scopi economici e commerciali, oggi essa aspira anche ad un'unione politica. Nel 2000, a Nizza, gli Stati Membri hanno adottato la Dichiarazione Europea dei Diritti Fondamentali che in seguito è andata a formare la seconda parte del *Trattato della Costituzione Europea*, firmato a Roma il 4 novembre 2004 e intitolato *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea*. In essa ci sono riferimenti al diritto alla vita e alla salute, con particolare attenzione alla salute sul posto di lavoro (art. 31), alla tutela dei lavoratori minorenni (art. 32) e alla maternità (art. 33). Si stabilisce anche una serie di divieti legati alle biotecnologie, come le pratiche eugenetiche, la clonazione umana a fini riproduttivi e lo sfruttamento economico di parti del corpo umano. Il divieto di clonazione si presta a due interpretazioni contraddittorie. Se si riconosce l'embrione come essere umano, allora la clonazione di embrioni è proibita, indipendentemente dalle finalità. Se invece si considera il momento della nascita come inizio dell'essere umano, viene proibita solo la clonazione a scopi riproduttivi.

Africa

L'Organizzazione per l'Unità Africana, nata nel 1963 per promuovere l'unità e la solidarietà tra i paesi africani, ha elaborato un'ampia legislazione sui diritti umani. Il testo più importante è la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, conosciuta anche come Carta di Banjul (1981), che riconosce espressamente il diritto alla vita e il diritto alla salute. Una caratteristica peculiare era rappresentata dal riconoscimento del dovere dello stato di tutelare la salute fisica e morale delle famiglie.

La Carta Africana sui Diritti e il Benessere del Bambino (1990), adottata anche essa dall'Unione Africana, stabilisce, nell'articolo 14 sulla salute e i servizi sanitari, una serie di criteri molto simili a quelli compresi nell'articolo 24 della Convenzione sui Diritti del Bambino. In contrasto con il carattere di continuità con altri documenti internazionali sui diritti umani, è sorprendente notare che il Protocollo sui Diritti delle Donne in Africa, aggiunto alla Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, stabilisce, per la prima volta in un testo giuridico internazionale, il diritto della donna all'aborto in determinate circostanze.

(- segue)

TRICOLORE

Direttore Responsabile:

Guido Gagliani Caputo

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052

Azzano S.P. (BG)

E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it

www.tricolore-italia.com